

CODA

dal 02-12-2013
d 17-12-2013



Deliberazione n. 261

del 29/11/2013

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO I RICORSI PROPOSTI DA DIVERSI CONTRIBUENTI E RELATIVI ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di Novembre
alle ore 17.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo		X	Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	X		Assessore
4	SCARLATA	Giuseppe	X		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna	X		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del II Settore, avente ad oggetto:
**"Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro i ricorsi proposti da diversi contribuenti e relativi alla
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2012"**.

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53, comma 1 della legge regionale 48/91, nel
testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Autorizzazione a resistere
in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro i ricorsi
proposti da diversi contribuenti e relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
per l'anno 2012"**, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motivi d'urgenza rilevati dal
proponente.



COMUNE DI NICOSIA

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro i ricorsi proposti da diversi contribuenti e relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- all'Ufficio Tributi del Comune di Nicosia sono pervenuti ricorsi proposti da diversi contribuenti avverso cartelle di pagamento in materia di Tarsu anno 2012 e più precisamente:

1) SCIBELLI Antonio, nato a Quindici (Avellino) il 3 marzo 1952, C.F. SCB NTN 52B03 H128A, residente a Nicosia, via P. Borsellino n.2, avverso cartella n.294 2013 0003553673;

2) SCIBELLI Giovanni, nato a Nicosia il 5 luglio 1981, C.F. SCB GNN 81L05 F892Y, residente a Nicosia, via P. Borsellino n.2, avverso cartella n.294 2013 0003553269;

3) INSINGA Graziella, nata a Nicosia il 24 luglio 1966, C.F. NSN GZN 66L64 F892U, residente a Nicosia via G. Falcone n.1, avverso cartella n.294 2013 0003376670;

4) DI FRANCO Ilaria, nata a Nicosia il 1° luglio 1991, C.F. DFR LRI 91L41 F892L, residente a Nicosia, via G. Falcone n.1, avverso cartella n.294 2013 0002937752;

- con i ricorsi in oggetto è stato chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento sopra citate per i seguenti motivi:

a) Nullità del ruolo e della cartella per: Violazione e falsa applicazione dell'art.23 della costituzione; Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la Tarsu e/o la Tia; Violazione e falsa applicazione dell'art.52, comma 1 Del D.Lgs. N446 del 15/12/1997;

b) Nullità del ruolo e della cartella per: Violazione e falsa applicazione della legge n.142/1990 di riforma del sistema delle autonomie locali, art.32 lettera g); Incompetenza funzionale nel determinare le tariffe Tarsu per il 2011 e 2012; Disapplicazione degli atti relativi alla determinazione della Tarsu per il 2011 e 2012; Violazione e falsa applicazione della legge 212/00 - mancata motivazione.

Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo l'Ufficio Tributi operato nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi regolanti la materia;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna;

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 *bis*, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 della L.r. 23/12/2000 n.30;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546;

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3° del decreto legislativo n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto, contro i ricorsi proposti da diversi contribuenti avverso cartelle di pagamento in materia di Tarsu anno 2012 e più precisamente:

1) SCIBELLI Antonio, nato a Quindici (Avellino) il 3 marzo 1952, C.F. SCB NTN 52B03 H128A, residente a Nicosia, via P. Borsellino n.2, avverso cartella n.294 2013 0003553673;

2) SCIBELLI Giovanni, nato a Nicosia il 5 luglio 1981, C.F. SCB GNN 81L05 F892Y, residente a Nicosia, via P. Borsellino n.2, avverso cartella n.294 2013 0003553269;

3) INSINGA Graziella, nata a Nicosia il 24 luglio 1966, C.F. NSN GZN 66L64 F892U, residente a Nicosia via G. Falcone n.1, avverso cartella n.294 2013 0003376670;

4) DI FRANCO Ilaria, nata a Nicosia il 1° luglio 1991, C.F. DFR LRI 91L41 F892L, residente a Nicosia, via G. Falcone n.1, avverso cartella n.294 2013 0002937752.

Di impegnare per eventuali spese di soccombenza, la somma presuntivamente calcolata in € 400,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, del Capitolo 1257 RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 dove la somma risulta regolarmente impegnata con determina dirigenziale n. 269 del 27 dicembre 2012.

Di dare atto che la superiore spesa non è rinviabile né frazionabile, ai sensi dell'art.163, comma 1 del decreto legislativo n.267/2000, in quanto la mancata costituzione in giudizio entro i termini comporterebbe danno erariale certo e grave all'Ente.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, posto che ricorrono particolare motivi d'urgenza, al fine di rispettare i termini per la costituzione in giudizio.

Il Dirigente
dott. Giovanni Li Calzi

